



# *Al Ministro dell'Interno*

**di concerto con**

**IL MINISTRO DELLA DIFESA**

**e con**

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**

**VISTA** la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689;

**VISTA** la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), ratificata dalla legge 23 maggio 1980, n. 313;

**VISTA** la legge 3 aprile 1989, n. 147, di Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;

**VISTO** l'art. 77 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTO** il regolamento (CE) 14 settembre 2016, n. 2016/1624, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea;

**VISTO** l'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi del quale il Ministro dell'Interno, Autorità Nazionale di pubblica sicurezza, è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha l'alta direzione dei relativi servizi, coordinando in materia i compiti e le attività delle Forze di polizia e adottando i conseguenti provvedimenti;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero;

**VISTO**, il decreto legge 21 ottobre 2020, n.130, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto legge n.130/2020, che prevede che il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica;

**VISTA** la *Resolution* MSC.167(78), adottata il 20 maggio 2004 dall'*International Maritime Organization*, recante Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare;

**VISTO** il decreto ministeriale 14 luglio 2003, recante Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina;



# *Al Ministro dell'Interno*

di concerto con

**IL MINISTRO DELLA DIFESA**

e con

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**

**VISTA** la Nota Verbale n. 170671, del 24 ottobre 2022, con cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha portato all'attenzione dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania la condotta tenuta dalla nave Humanity 1, battente bandiera tedesca, della ONG SOS Humanity, in occasione di operazioni in mare avvenute al di fuori dell'area SAR di responsabilità italiana, rilevando come tali operazioni siano state effettuate in mancanza di qualsivoglia istruzione e forma di coordinamento da parte della competente Autorità SAR;

**CONSIDERATO** che nella citata Nota Verbale si attesta che l'attività svolta dal citato assetto navale contravviene allo spirito delle norme internazionali, europee e nazionali in materia di soccorso in mare e non è in linea, altresì, con le norme europee e nazionali in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale;

**VISTA** la Direttiva n. 70327, adottata dal Ministro dell'Interno il 24 ottobre 2022, indirizzata alle Forze di polizia e al Corpo delle Capitanerie di porto, con la quale si forniscono indicazioni riguardo alla necessità di monitorare, da parte delle dipendenti articolazioni operative, l'assetto navale suindicato, fornendo informazioni al Dipartimento della Pubblica Sicurezza circa le eventuali evoluzioni della segnalata situazione, anche ai fini della valutazione dei presupposti per l'applicazione del citato art. 1, comma 2, del decreto legge n. 130/2020;

**VISTA** la Nota Verbale n. 321.70 del 2 novembre 2022, con la quale l'Ambasciata tedesca, in riscontro alla nota verbale del 24 ottobre, ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di fornire un sollecito supporto allo sbarco in un porto italiano delle persone a bordo della nave Humanity 1, in conformità alle Convenzioni internazionali in materia, negando ogni forma di responsabilità dello Stato di bandiera;

**VISTA** l'ulteriore Nota Verbale n. 0178809 del 2 novembre 2022, indirizzata all'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, con la quale il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha chiesto informazioni sulle persone presenti a bordo della nave Humanity 1 - anche con riguardo ai profili di identificazione e a eventuali casi di vulnerabilità - sulle aree marine in cui la stessa ha operato e sulle eventuali manifestazioni da parte delle persone a bordo della richiesta di protezione internazionale;

**CONSIDERATO** che per le modalità con le quali l'assetto navale di cui trattasi ha operato, confermate – peraltro - dalle informazioni trasmesse dal Dipartimento della pubblica sicurezza, con nota n. 588122, in data 29 ottobre 2022, il transito e la sosta nel mare territoriale si configurano come pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi del già citato art. 1, comma 2, del decreto legge 130/2020;

**TENUTO CONTO**, infatti, che, in conformità all'art. 19, comma 2, della Convenzione UNCLOS innanzi citata, il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per il



# *Il Ministro dell'Interno*

**di concerto con**

**IL MINISTRO DELLA DIFESA**

**e con**

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**

buon ordine e la sicurezza dello Stato se impegnata in attività di carico o scarico di persone in violazione delle leggi e dei regolamenti di immigrazione vigenti nello Stato costiero;

**TENUTO CONTO** anche dell'esigenza che lo Stato italiano assicuri, ai sensi dell'art. 77 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, una sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'UE;

**RILEVATO** che, a decorrere dal 26 ottobre 2022, la predetta nave, giunta in acque SAR italiane, dopo aver attraversato aree SAR di altri Stati, ha inoltrato a ITMRCC diverse richieste di *place of safety* (POS), con ciò palesando l'intenzione reale di trasferire in Italia le persone a bordo piuttosto che assicurare loro la più tempestiva salvezza.

**TENUTO CONTO**, inoltre, di quanto emerso in occasione dell'ultima seduta del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, svoltasi il 27 ottobre 2022, a cui ha partecipato il Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto, anche con riguardo ai rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica connessi al fenomeno dell'immigrazione irregolare;

**PRESO ATTO** della pronta disponibilità assicurata dalle Autorità italiane ad intervenire per l'immediata assistenza delle persone vulnerabili a bordo della suddetta nave, come avvenuto in occasione dell'evacuazione medica effettuata il 27 ottobre 2022 e di far fronte ad ogni eventuale esigenza di supporto tecnico logistico che la nave in questione dovesse richiedere e, comunque, per soddisfare ogni altro possibile bisogno primario;

**INFORMATI** il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Consiglio dei Ministri;

## **DECRETA**

E' fatto divieto alla nave *Humanity 1* di sostare nelle acque territoriali nazionali oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute segnalate dalle competenti Autorità nazionali.

A tutte le persone che restano sulla imbarcazione sarà comunque assicurata l'assistenza occorrente per l'uscita dalle acque territoriali .

Avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica.



*Al Ministro dell'Interno*

di concerto con

**IL MINISTRO DELLA DIFESA**

e con

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**

Roma, . 4 NOV 2022

Il Ministro dell'Interno  
Matteo Piantedosi

Il Ministro della Difesa

Guido Crosetto

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Matteo Salvini